

FISCO NEWS LUGLIO 2016 Roma il 10/08/2016

AREA SOCIETARIA E TRIBUTARIA**Dividendi qualificati esteri nel quadro RL***Occorre, poi, verificare l'applicazione del credito di imposta previsto dall'art. 165 del TUIR*

Le istruzioni al modello UNICO 2016 PF prevedono che i dividendi derivanti dalla **partecipazione qualificata** al capitale di una società estera devono essere riportati nella sezione I-A del quadro RL, indicando l'ammontare imponibile e le ritenute subite.

Per questa tipologia di reddito di capitale vige il principio della **tassazione "per cassa"**. Pertanto, affinché tali proventi concorrano al reddito imponibile prodotto nel 2015, è necessario che siano stati percepiti nel medesimo periodo d'imposta senza che rilevi il momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

Ai sensi dell'[art. 27](#) comma 4 del DPR 600/73, i dividendi di fonte estera scontano nel 2015 una **ritenuta d'acconto del 26%** a cura del sostituto residente che interviene nella riscossione dei medesimi.

A questa disposizione si affianca quanto stabilito dal comma 4-bis dell'art. 27 del DPR 600/73, secondo cui le ritenute alla fonte italiane sui dividendi e sui proventi assimilati di fonte estera (percepiti da persone fisiche e non relativi alle imprese) devono essere operate dal sostituto di imposta residente che interviene nella riscossione "al netto delle ritenute operate dallo Stato estero".

Pertanto, la base di calcolo su cui commisurare le ritenute alla fonte italiane da applicare in sede di riscossione è data dal dividendo o provento assimilato "originario" al **netto** dell'intero ammontare delle **imposte estere** su di esso applicate dal soggetto erogante, ivi compreso il caso in cui tali imposte risultino essere state prelevate in misura maggiore rispetto a quella prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall'Italia con lo Stato estero da cui il reddito proviene.

Con riferimento agli utili relativi a partecipazioni qualificate, la ritenuta si applica sul **40%** oppure sul **49,72%** (per gli utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007) dell'importo già al netto delle ritenute applicate all'estero.

Si supponga un dividendo percepito nel 2015 che:

- ammonta a 100.000 euro ed è imponibile per il 49,72%;
- proviene dall'**Irlanda** (uno Stato non considerato a fiscalità privilegiata), scontando una tassazione estera convenzionale del 15%.

In tal caso, nel 2015 il contribuente non imprenditore subisce una ritenuta a titolo di acconto dall'intermediario italiano pari a $85.000 \times 49,72\% \times 26\% = 10.988,12$ euro. Inoltre, è tenuto alla compilazione del **rigo RL1** del modello UNICO 2016 PF indicando:

- nella colonna 1, il codice 5, in quanto trattasi di utili di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in un Paese estero che non applica un regime fiscale privilegiato;
- nella colonna 2, il 49,72% degli utili percepiti, ossia 49.720 euro;
- nella colonna 3, l'ammontare delle ritenute subite pari a 10.988 euro.

Si deve compilare il quadro CE del modello UNICO

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Riguardo alla ritenuta subita che corrisponde a quella convenzionale, è possibile procedere allo scomputo del **credito di imposta** ai sensi dell'[art. 165](#) del TUIR, in quanto essa si riferisce ad un reddito che concorre alla base imponibile del percipiente. È necessario considerare, però, che l'art. 165 comma 10 del TUIR prevede che, "nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente".

Per i dividendi "qualificati" provenienti dall'Irlanda, quindi, anche la detrazione dell'imposta estera avviene nella misura del 49,72% del prelievo applicato.

Nel caso di specie, dunque, durante la compilazione del quadro CE della dichiarazione dei redditi, occorre considerare che l'**importo massimo scomputabile** è pari a $15.000 \times 49,72\% = 7.458$ euro.

Si ricorda che, a partire dal modello UNICO 2016, per detrarre il credito di imposta *ex art. 165* del TUIR è necessario procedere alla compilazione della sezione I del **quadro CE** (e non più del quadro CR). Detta sezione è riservata ai contribuenti che hanno prodotto redditi in un Paese estero in cui sono state pagate imposte a titolo definitivo, per le quali è riconosciuto il diritto a richiedere un credito d'imposta.

Tuttavia, il credito per le imposte pagate all'estero spetta **fino a concorrenza** della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero e il reddito complessivo, e sempre nel limite dell'imposta netta italiana relativa all'anno di produzione del reddito estero.

È il consorzio a dover superare la presunzione di vantaggiosità se non ha impugnato il piano di classifica approvato dalla Giunta regionale

La sentenza della Cassazione n. 14508/2016, in materia di contributi di bonifica, dà la possibilità di fare un breve punto dell'annosa questione, ove l'aspetto centrale è divenuto l'onere della prova.

Nella vicenda giurisprudenziale in rassegna, i giudici d'appello, in riforma dell'impugnata sentenza, hanno ritenuto in sostanza che era **onere** del **consorzio** dimostrare che le **opere di bonifica** avevano arrecato uno specifico **beneficio** ai fondi di proprietà della consorziata. Onere che nel caso di specie non era stato soddisfatto.

Secondo i giudici di legittimità, invece, il Collegio regionale non ha tenuto conto del fatto che l'attività di bonifica idraulica del territorio in oggetto (comprensiva anche della manutenzione e dello sviluppo delle opere infrastrutturali).

Con la risoluzione n. 59 l'Agenzia ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in F24 del credito d'imposta previsto dal DL 133/2014

Le imprese di autotrasporto che hanno fatto espressa richiesta di usufruire degli incentivi per la formazione professionale mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione dovranno inserire nel loro modello F24 il codice tributo "6862", istituito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 59 di ieri.

Si ricorda, infatti, che l'art. 32-*bis* del DL 133/2014 ha introdotto alcune modifiche alle **modalità di fruizione** dei contributi riconosciuti alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di beni capitali e per la formazione professionale.

In particolare, il comma 2 del citato art. 32-*bis* prevede che per gli **incentivi** alle imprese di autotrasporto per la formazione professionale *ex art. 2*, comma 2, lettera f) del regolamento di cui al decreto del ...

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Cessione di energia da rinnovabili agroforestali non sempre nel reddito agrario

La tassazione su base catastale si applica solo se i prodotti del fondo risultano prevalenti rispetto a quelli acquistati da terzi

L'art. 1 comma 910 della legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015 n. 208) ha reso definitiva la norma transitoria, originariamente stabilita per gli anni 2014 e 2015, secondo cui rientrano nel **reddito agrario** la produzione e la cessione, da parte degli imprenditori agricoli, di energia elettrica e calorica da **fonti rinnovabili** agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo stesso.

La disposizione riguarda esclusivamente le attività svolte dagli imprenditori agricoli. Pertanto, secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 6 luglio 2009 n. 32, usufruiscono della norma di favore innanzitutto le persone fisiche, le società semplici ...

Fisco

Il liquidatore risponde anche se l'atto in capo alla società non è definitivo

Tesi accolta dalla giurisprudenza di merito, in quanto è sufficiente la presenza di ruoli provvisori, non «definitivi»

Nel caso di **liquidazione** di soggetti **IRES**, è prevista, in ambito fiscale, una peculiare forma di responsabilità, dettata dall'art. 36 del DPR 602/73.

In base a questa norma, è stato introdotto un privilegio indiretto in capo all'Erario, posto che il liquidatore è responsabile se soddisfa creditori che, nell'ordine stabilito dal codice civile, non dovevano essere preferiti all'Erario, nella misura in cui non vengano **pagate** le **imposte**.

L'istituto è stato oggetto di modifiche ad opera del DLgs. 175/2014, che, a decorrere dal 13 dicembre 2014, ha esteso la responsabilità a tutti i tributi (prima era circoscritta alle imposte sui redditi) e ha, invertendo l'onere della prova, sancito che, a fronte dell'atto impositivo, è il liquidatore a dover dimostrare l'assenza ...

La Cassazione blocca gli accertamenti sul consumo di caffè

Il quantitativo di caffè utile per una tazzina va dimostrato, non rientra nel fatto notorio

Il quantitativo di caffè necessario per servire la tipica tazzina da bar, così come il ricarico medio applicato da quest'ultimo sui prodotti rivenduti, non costituiscono un **fatto notorio** e, pertanto, l'Amministrazione non può basarsi su di essi per la ricostruzione induttiva dei ricavi. È questo l'importante principio stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10204/2016.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Il substrato normativo dell'accertamento analitico-induttivo è costituito dall'art. 39, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del DPR 600/1973, per le imposte sui redditi, e dall'articolo 54, comma 2, ultimo periodo del DPR 633/1972, per l'IVA. Tali disposizioni (insieme all'art. 62-*sexies*, comma 3 del DL 331/1993) consentono agli Uffici di rettificare le dichiarazioni ...

Dichiarazione sempre emendabile nel corso del contenzioso

Le Sezioni Unite, inoltre, ribadiscono l'ammissibilità della domanda di rimborso anche dopo il termine per l'integrativa a favore

Ieri, 30 giugno 2016, le Sezioni Unite hanno depositato la tanto attesa sentenza n. 13378, ove i giudici hanno puntualmente delineato l'ambito di applicazione della **dichiarazione integrativa**, districandosi tra il complesso di norme che, in una maniera o nell'altra, interessano la materia.

Come rilevato su *Eutekne.info* (si veda "[Alle Sezioni Unite i «confini» dell'emendabilità della dichiarazione](#)" del 19 settembre 2015), la Cassazione, con l'ordinanza n. 18383/2015, aveva ritenuto di devolvere la questione al Primo Presidente, in merito ai limiti entro cui, ai sensi dell'art. 2 commi 8 e 8-*bis* del DPR 322/98, la dichiarazione dei redditi può essere **emendata** all'interno del **contenzioso** nel ricorso contro il ruolo.

Ritenute fiscali «fuori» dalla responsabilità del liquidatore

L'art. 36 del DPR 602/73 non è chiaro sul punto, ma una recente sentenza della Cassazione forse viene in aiuto

, per i **liquidatori** dei **soggetti IRES**, una responsabilità che ha riflesso sulla modalità di eliminazione del passivo, introducendo un privilegio indiretto in capo all'Amministrazione finanziaria. Per effetto di ciò, il liquidatore è responsabile se soddisfa creditori che, nell'**ordine stabilito dal codice civile**, non dovevano essere preferiti all'Erario, nella misura in cui, naturalmente, non vengano pagate le imposte.

Il menzionato istituto è stato oggetto di modifiche ad opera del DLgs. 175/2014, che, a decorrere dal 13 dicembre 2014, da un lato, ha esteso la responsabilità a tutti i tributi (prima era circoscritta alle imposte sui redditi), dall'altro, ha, tramite il meccanismo dell'inversione dell'onere della prova, ...

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Assegnazione, l'imposta del 13% sulle riserve assorbe la tassazione del socio

Una soluzione contraria vanificherebbe l'obiettivo di eliminare la doppia imposizione, esplicitato dalla circolare n. 26/2016

Regime fiscale delle assegnazioni operate durante la liquidazione e conseguenze dell'annullamento delle riserve di rivalutazione sono i grandi assenti della circolare n. 26 dello scorso 1° giugno 2016, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha analizzato le operazioni agevolate ai sensi dell'art. 1 commi 115 e seguenti della L. 208/2015.

Per quanto riguarda la **liquidazione**, esiste in realtà nella circolare un chiarimento importante, relativo però ai beni assegnabili: viene infatti specificato che, essendo l'operazione preordinata al realizzo dei beni sociali e alla definizione dei rapporti debitori e creditori, di fatto non sussistono più immobili strumentali per destinazione, con la conseguenza che tutti gli immobili possono indistintamente essere assegnati o ceduti beneficiando

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it